

ASSOAMIANTO

Associazione tra consulenti, operatori nell'ambito della rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto e quanti sensibili alle problematiche ambientali inerenti

dal 1998

The Italian Association of Asbestos Remediation and Disposal Contractors & Consultants

20° Anniversario (1998-2018)

www.assoamianto.it

Sito nazionale di documentazione e informazione sul Problema Amianto

Sedi: MILANO - CIVATE (LECCO)

assoamianto@assoamianto.it - info@assoamianto.it



SEMINARIO

GESTIONE RISCHIO AMIANTO: Aspetti legislativi e tecnici. Esperienze e casistica

LECCO, 15 novembre 2018, Sala Conferenze, Confindustria Lecco e Sondrio

«Adempimenti e procedure nella gestione del rischio amianto»

ING. SERGIO CLARELLI | PRESIDENTE ASSOAMIANTO | presidente@assoamianto.it



Attività di ASSOAMIANTO

- ❑ **Promozione e organizzazione e/o partecipazione - circa 90 eventi** internazionali, nazionali, regionali, seminari, convegni, incontri pubblici, ecc.
- ❑ **Corsi di formazione/aggiornamento** per Figure professionali amianto
- ❑ **Pubblicazioni in materia di Gestione Rischio Amianto:** circa 200
- ❑ **Comitato Scientifico/organizzatore:** Conferenza mondiale Taormina WAC 2009, n. 2 Conferenze europee (2005, 2006) ISPESL e Università Ca' Foscari
- ❑ **Comitato Scientifico:** RemTechExpo Ferrara, RemTech
- ❑ **Commissione Tecnico-Scientifica:** Piano Regionale Amianto Lombardia PRAL



L'amianto

- ❑ L'amianto o asbesto è un **minerale naturale** a struttura microcristallina e di **aspetto fibroso** appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli
- ❑ È presente in natura in diverse parti del globo terrestre e si ottiene facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento, in genere in **miniere a cielo aperto**



Le proprietà tecnologiche dell'amianto

- Resistenza al fuoco e al calore
- Resistenza all'azione di agenti chimici e biologici
- Resistenza all'abrasione e all'usura
- Resistenza meccanica
- Alta flessibilità
- Facilità di legame con materiali da costruzione
- Fonoassorbenza e termoisolanza



I composti dell'amianto

n. 5 **ANFIBOLI** (silicati di calcio e magnesio):

- Crocidolite o amianto blu (utilizzo commerciale)
- Amosite o amianto bruno (utilizzo commerciale)
- Antofillite, Actinolite, Tremolite (presenza naturale)

n. 1 **SERPENTINO** (silicati di magnesio):

- Crisotilo o amianto bianco (utilizzo commerciale)



Il divieto di amianto nel mondo (10/2018)

L'amianto è vietato in 66 Nazioni in tutto il mondo
ma NON in grandi Paesi come Cina, Russia, India e Stati Uniti





I Paesi con divieto d'uso dell'amianto (10/2018)

Algeria	Cipro	Gibuti	Lituania	Polonia	Svezia
Arabia Saudita	Corea del Sud	Grecia	Lussemburgo	Portogallo	Svizzera
Argentina	Croazia	Giordania	Macedonia	Qatar	Tawain
Australia	Danimarca	Honduras	Malta	Regno Unito	Turchia
Austria	Egitto	Iraq	Mauritius	Repubblica Ceca	Ungheria
Bahrain	Estonia	Irlanda	Monaco	Romania	Uruguay
Belgio	Finlandia	Islanda	Mozambico	Serbia	
Brasile	Francia	Israele	Norvegia	Seychelles	
Brunei	Gabon	Italia	Nuova Caledonia	Slovacchia	
Bulgaria	Germania	Kuwait	Nuova Zelanda	Slovenia	
Canada	Giappone	Latvia	Olanda	Spagna	
Cile	Gibilterra	Liechtenstein	Oman	Sud Africa	



Normativa amianto

- Direttive e Decisioni europee
- Decreti legislativi
- Leggi
- Decreti ministeriali
- D.P.R.
- Circolari, Direttive
- Deliberazioni



La cessazione dell'amianto in Europa

- ❑ **Direttiva 1999/77/CE** della Commissione del 26 luglio 1999 *che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle **restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto)***
- ✓ **Articolo 2, Comma 1: *Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il **1° gennaio 2005*****



La Risoluzione del Parlamento europeo 2012/2065 (INI) del 14 marzo 2013

«Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente»

- *«esorta l'UE a effettuare una valutazione di impatto e un'analisi dei costi e dei benefici in relazione alla possibilità di mettere a punto, **entro il 2028, piani d'azione per la rimozione sicura dell'amianto** dagli edifici pubblici e dagli edifici in cui si prestano servizi che prevedono l'accesso regolare del pubblico, nonché a fornire informazioni e orientamenti nell'ottica di incoraggiare i privati a sottoporre le proprie abitazioni a controlli e valutazioni dei rischi efficaci in relazione alla presenza di materiali contenenti amianto...»*



I ministeri interessati al tema amianto

- Salute (ex Sanità)
- Ambiente
- Attività produttive (ex Industria)
- Lavoro



La legge fondamentale: Legge 27 marzo 1992, n. 257

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto «concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto»



D.P.R. 8 agosto 1994

Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto - Art. 1. - Piani regionali e delle province autonome

«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, i **piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto**, tenendo conto dei criteri indicati negli articoli seguenti e secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257»



Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994

Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

- a) "**norme prescrittive**" che compaiono nel testo in carattere "grassetto"
- b) "**norme indicative**", da intendersi come linee guida non prescrittive che vengono indicate nel testo in carattere "corsivo"



Il Codice Ambiente

- ❑ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: *Norme in materia ambientale* e s.m.i. in vigore dal 29 aprile 2006.
- ❑ Norme riguardanti specificamente la bonifica dei siti contaminati da amianto: PARTE QUARTA "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*", Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*", Allegato 5 "*Concentrazione soglia di contaminazione di amianto nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti*" ed in particolare al rigo della Tabella 1 "*Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare*", riferita all'amianto



Testo Unico Sicurezza

- ❑ Decreto Lgs. 9/04/2008 n. 81: *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in vigore dal 15/05/2008 e D. Lgs. 3/08/2009 n. 106, in vigore dal 20/08/2009 e s.m.i.
- ❑ Norme amianto: Titolo IX «*Sostanze pericolose*» - Capo III «*Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto*» si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate



Il Piano Nazionale Amianto

Venezia, 22 - 24 novembre 2012

Conferenza sul tema «*Amianto e patologie correlate: stato dell'arte e prospettive*»

Piano Nazionale Amianto (PNA)

Presentato al pubblico l'8 aprile 2013, a Casale Monferrato, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 marzo 2013 e poi al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, tuttora non finanziato



La classificazione dei MCA in base alla friabilità

In base alla friabilità, i materiali contenenti amianto possono essere classificati come:

- ❑ **Friabili:** materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale; a **maggiore polverosità** e quindi **più pericolosi**
- ❑ **Compatti:** materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.); a **minore polverosità**



Accertamento iniziale presenza MCA

- ❑ **Analisi storica del sito** (ricerca e verifica documentazione tecnica disponibile)
- ❑ **Sopralluoghi/Ispezioni** mirate per l'individuazione di **manufatti sospetti**
- ❑ **Verifica dello stato di conservazione** per fornire una prima valutazione approssimativa sul **potenziale di rilascio di fibre** nell'ambiente
- ❑ **Campionamento corretto di materiali sospetti**, secondo specifiche procedure, con massima cautela, con adeguato corredo fotografico
- ❑ **Trasmissione campioni massivi a laboratorio autorizzato qualificato**
- ❑ **Censimento MCA/mappatura** delle zone nelle quali sono presenti MCA



La valutazione del rischio amianto

- ❑ La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio **non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti**. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto
- ❑ Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un **rischio potenziale**
- ❑ **Esame delle condizioni dell'installazione**, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale e **Misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse** all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale)



Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell'attività con presenza di amianto

- ❑ Designare una **Figura responsabile** con compiti di **controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive** che possono interessare i materiali di amianto
- ❑ Tenere un'**idonea documentazione** da cui risulti l'**ubicazione dei MCA**
- ❑ Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste **avvertenze** allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato
- ❑ Garantire il rispetto di **efficaci misure di sicurezza** durante le **attività di pulizia**, gli **interventi manutentivi** e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un **disturbo** dei materiali di amianto



Obblighi del proprietario del fabbricato e/o del responsabile dell'attività con presenza di amianto

- ❑ Predisporre **specifica procedura di autorizzazione** per attività di **manutenzione** e tenere **documentazione verificabile** di tutti gli interventi effettuati
- ❑ Fornire una **corretta informazione agli occupanti** dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare
- ❑ Nel caso siano in opera materiali **friabili** deve provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da **personale in grado di valutare le condizioni dei materiali**, redigendo un **dettagliato rapporto** corredato di documentazione fotografica
- ❑ Deve provvedere a trasmettere copia del rapporto all'**ASL (AST) competente**



Programma di controllo, manutenzione e custodia MCA

- ❑ Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - procedure per le attività di custodia e di manutenzione (ex D.M. 06/09/1994)
- ❑ Implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto
- ❑ La stesura del Programma di controllo, manutenzione e custodia MCA rappresenta una norma prescrittiva per tutte le tipologie di MCA



I metodi di bonifica ex D.M. 06/09/1994

- ❑ **Rimozione:** elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio
- ❑ **Incapsulamento:** trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che, a seconda del tipo di prodotto usato, tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta; in genere, i risultati più efficaci e duraturi si ottengono con l'impiego di entrambi i prodotti: **penetranti e ricoprenti**
- ❑ **Confinamento:** installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio



La qualifica delle imprese di bonifica da amianto

- ❑ I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (iscrizione Albo Gestori Ambientali nella categoria 10 «Bonifica de beni contenenti amianto»)
- ❑ Codice Ambiente (D. Lgs. 152/2006 - D. Lgs. 284/2006 - D. Lgs. 4/2008), Art. 212: Albo Nazionale Gestori Ambientali, costituito presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, articolato in un Comitato nazionale ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome.



La predisposizione del Piano di lavoro

- ❑ Prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto **il datore di lavoro deve predisporre un Piano di lavoro** contenente **misure necessarie per sicurezza e salute dei lavoratori protezione dell'ambiente esterno**
- ❑ Copia del Piano di lavoro deve essere inviata all'Organo di vigilanza, **almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori e**, se entro i 30 gg., esso non formula motivata richiesta di integrazione o modifica e non rilascia prescrizione operativa, **il datore di lavoro può eseguire i lavori**
- ❑ Si prescinde dal preavviso di 30 giorni nei **casi di urgenza (occorre comunicare oltre la data di inizio anche l'orario di inizio delle attività)**



Confinamenti per bonifica di amianto friabile

- ❑ **Confinamento statico:** isolamento dell'area di lavoro con **idonei divisori o barriere**
- ❑ **Confinamento dinamico:** impiego di un **sistema di estrazione dell'aria** che metta in depressione il cantiere di bonifica rispetto all'esterno. Il sistema di estrazione deve garantire **un gradiente di pressione** tale che, attraverso i percorsi di accesso al cantiere e le inevitabili imperfezioni delle barriere di confinamento, si verifichi un **flusso d'aria dall'esterno verso l'interno del cantiere** in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre. Nello stesso tempo questo sistema **garantisce il rinnovamento dell'aria e riduce la concentrazione delle fibre di amianto** aerodisperse all'interno dell'area di lavoro

Tipologie di confinamento statico e dinamico





Amianto friabile, confezionamento rifiuti





La restituibilità degli ambienti bonificati (amianto friabile)

- ❑ Operazioni di **certificazione** necessarie per dare assicurazione che le aree bonificate possono essere rioccupate con sicurezza
- ❑ Devono essere eseguite da **funzionari della ASL** competente e le spese per sopralluogo ispettivo e per la determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse sono a carico del committente dei lavori di bonifica
- ❑ **Concentrazione media di fibre aerodisperse non superiore alle 2 ff/l mediante Microscopia elettronica in scansione (SEM)**



La rimozione delle coperture in cemento amianto

- ❑ Le operazioni devono essere condotte salvaguardando **l'integrità del materiale in tutte le fasi dell'intervento**
- ❑ Comporta la **produzione di notevoli quantità di rifiuti contenenti amianto** che devono essere correttamente smaltiti
- ❑ Comporta la **necessità di installare una nuova copertura** in sostituzione del materiale rimosso
- ❑ Protezione dei lavoratori: **D.P.I. vie respiratorie, indumenti protettivi e calzature idonee per pedonamento tetti**



Le Figure professionali amianto

- ❑ **Operatore addetto attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto** (art. 10, lett. h, Legge n. 257/92 – art. 10, comma 1, lett. a, DPR 08/08/1994)
- ❑ **Coordinatore dirigente attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto** (art. 10, lett. h, Legge n. 257/92 – art. 10, comma 1, lett. b, DPR 08/08/1994)
- ❑ **Responsabile tecnico imprese bonifica categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto”** (Deliberazione Albo Gestori Ambientali 30/03/2004, n. 1 - D.M. 3 giugno 2014, n. 120 - Deliberazioni Albo 30/05/2017 nn. 6 e 7)



Il Coordinatore della sicurezza nel cantiere di bonifica

- ❑ Se il **Coordinatore della sicurezza** è in possesso unicamente dei requisiti di cui Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., ha **serie difficoltà** nel cercare di dotare il PSC degli adeguati contenuti e, in fase esecutiva, non avrebbe tutti gli strumenti necessari per effettuare consapevolmente le verifiche di cui all'articolo 92 del TU Sicurezza
- ❑ Pertanto, si ritiene **opportuno, necessario e giustificato** che il Coordinatore della sicurezza abbia anche l'**abilitazione di tipo gestionale** di cui all'articolo 10 del DPR 8 agosto 1994, oltre a tutti i requisiti previsti dal TU Sicurezza



La determinazione dell'esposizione all'amianto

- ❑ **Metodologia di calcolo elaborata in Germania** dall'Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, adottata anche dalla CONTARP, organo tecnico dell'INAIL e utilizzata per attuare gli **indirizzi valutativi dell'esposizione all'amianto**, così come fissati dal Ministero del Lavoro
- ❑ **Calcolo della presunta esposizione all'amianto** da parte del singolo lavoratore identificato, mediante determinazione della **Concentrazione Media Giornaliera di fibre di amianto**, utilizzando **Banche dati nazionali e internazionali**



Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto

**Smaltimento
tradizionale**

**Centro di stoccaggio
Discarica**

**Smaltimento
innovativo**

**• Impianto di inertizzazione
(*non operativo*)**



Smaltimento innovativo dei rifiuti di amianto

Il Decreto 29 luglio 2004, n. 248 definisce **n. 2 categorie di trattamenti di RCA:**

- ❑ Trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA **senza modificare la struttura cristallochimica dell'amianto o modificandola in modo parziale:**

➔ **smaltimento in discarica** (nel rispetto dei requisiti previsti)

- ❑ Trattamenti che **modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto**, annullando la pericolosità connessa ai minerali di amianto:

➔ di norma **cessazione qualifica di rifiuto**



I processi di trattamento per la totale trasformazione cristallografica dell'amianto



ASSOAMIANTO

Associazione tra consulenti, operatori nell'ambito della rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto e quanti sensibili alle problematiche ambientali inerenti

Seminario Nazionale

Evento Speciale di RemTechExpo 2011

“Amianto: l'Italia è pronta su scala nazionale all'impiego delle tecnologie innovative di smaltimento, in sostituzione della discarica?”

Ferrara, 30 Settembre 2011



La Risoluzione del Parlamento europeo 2012/2065(INI) del 14 marzo 2013

«Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente»

- ❑ NON ritiene il conferimento dei RCA in discarica un sistema sicuro
- ❑ Sostiene che gli impianti di inertizzazione sono di gran lunga preferibili
- ❑ Invita la Commissione a promuovere in tutto il territorio dell'Unione la realizzazione di centri di trattamento e inertizzazione dei RCA, prevedendo la graduale cessazione di ogni conferimento in discarica di questi rifiuti



I brevetti in materia di inertizzazione dell'amianto

- ❑ **Convegno Nazionale Istituto Superiore di Sanità, Roma 12/12/2013:** *«Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti Amianto: situazione italiana»*
- ❑ **Relazione di ASSOAMIANTO:** *«Impianti di inertizzazione dell'amianto: stato dell'arte»*
- ❑ ASSOAMIANTO ha censito alla data del 30/11/2013:
 - ❖ N. 35 brevetti registrati presso l'**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi**
 - ❖ N. 13 brevetti registrati da soggetti italiani presso l'**Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office)**



Le proposte di ASSOAMIANTO per fattibilità impianti inertizzazione dell'amianto

- ❑ Piano di gestione operativa dell'impianto: criteri e misure tecniche
- ❑ Piano di gestione post operativa dell'impianto: sorveglianza e controllo
- ❑ Piano di sorveglianza, controllo e sicurezza dell'impianto: misure
- ❑ Piano di ripristino ambientale: modalità e obiettivi di recupero e sistemazione
- ❑ Piano finanziario: costi costruzione, di gestione e chiusura impianto, prezzo
- ❑ Figura responsabile per alta sorveglianza amianto: compiti e coordinamento
- ❑ Definizione ruoli, compiti e responsabilità: di tutti i soggetti interessati



Regione Lombardia

- ❑ Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 17 «*Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto*»: elementi di novità e obblighi dei proprietari (tra cui l'obbligo di comunicare la presenza di qualsiasi tipologia di manufatto contenente amianto, sia compatto sia friabile)
- ❑ Piano Regionale Amianto Lombardia - PRAL (approvato con D.G.R. 22/12/2005, n. 8/1526, BURL 17/01/2006): Contiene azioni, strumenti e risorse per realizzare gli obiettivi della Legge n. 17/2003 - Prevede che i Comuni inviano ai proprietari apposito modulo di censimento (**Modello NA1, allegato n. 4 PRAL**), da restituire all'ASL (AST) competente per territorio



Regione Lombardia

Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (Decreto D.G.S. n. 13237 del 18/11/2008, identificativo Atto n. 1182)

- ☐ Valutazione dell'**Indice di Degrado (I.D.)** attraverso l'ispezione del manufatto e, in funzione del valore di tale indice, individuazione opzioni per comportamento conseguente del proprietario o del responsabile gestione attività nell'edificio



Regione Lombardia

- ❑ **Legge Regionale 31 luglio 2012, n. 14, *Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 29 settembre 2003, n. 17***: Tra l'altro, **introduzione di sanzioni per mancata comunicazione** da parte di soggetti pubblici e privati proprietari all'ASL competente per territorio circa la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in edifici, impianti o luoghi, mezzi di trasporto e impianti smaltimento
- ❑ **Deliberazione Giunta Regionale 30 gennaio 2013 - n. IX/4777**: Definizione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni (da Euro 100,00 a Euro 1.500,00)



Documentazione sul sito di ASSOAMIANTO

<http://www.assoamianto.it/indice.htm>

- ❑ AMIANTO. Le criticità più ricorrenti nella gestione del rischio: documentazioni e raccomandazioni
- ❑ AMIANTO. Guida operativa alla gestione del rischio: documentazioni e criteri per la scelta degli operatori
- ❑ BREVETTI di inertizzazione dell'amianto registrati in Italia ed in Europa da soggetti italiani (11/2013)
- ❑ GLOSSARIO dei termini relativi alla gestione del rischio amianto, ecc.



Grazie per l'attenzione!

ING. SERGIO CLARELLI | PRESIDENTE ASSOAMIANTO | presidente@assoamianto.it